

STATUTO DELL'ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI – FONDO EST

Articolo 1 Costituzione

In attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004, con stesura firmata in data 14 luglio 2005 e successivi rinnovi nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003, con stesura firmata in data 17 maggio 2005 ed i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo dell'8 febbraio 2018 e per i dipendenti delle imprese di Viaggi e Turismo del 24 luglio 2019 è costituito l'"ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI" e, in forma abbreviata, "FONDO EST", in seguito chiamato "Ente".

L'Ente ha natura paritetica tra le parti datoriali dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui sopra e del CCNL della distribuzione moderna organizzata (DMO) nonché le parti dei lavoratori firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui sopra.

L'Ente, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 2 Sede e durata

L'Ente ha sede in Roma.

La durata è illimitata.

Articolo 3 Soci

Sono Soci dell'Ente: Confcommercio – Imprese per l'Italia, FIPE, FIAVET, FederDistribuzione, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

Articolo 4 Aderenti e iscritti

All'Ente aderiscono le Imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo e per i dipendenti delle imprese di Viaggi e Turismo, di cui all'art. 1, nonché le Imprese che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO); ovvero, previo parere vincolante dell'assemblea dei soci, i Contratti collettivi nazionali di lavoro di settori che lo prevedano esplicitamente, a parità di contribuzione, iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro (ad esclusione dei Quadri e Dirigenti), che assumono così la qualifica di iscritti all'Ente e beneficiari delle prestazioni. Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione, previo parere vincolante dell'assemblea dei soci. L'iscrizione all'Ente del lavoratore, avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto. L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di: a- scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente; b- cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi.

Articolo 5 Scopi e finalità

L'Ente ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 6 Organi Statutari

Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.

I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dai Soci di cui all'art. 3 del presente Statuto, entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, in caso di decadenza e/o di dimissioni ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità/onorabilità di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Tutti i componenti degli Organi, esclusi i soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti, anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi. I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta altresì la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Ente.

Non possono essere designati e assumere cariche, quali componenti degli organi di gestione, i legali rappresentati dei soci. Non possono essere designati nel Consiglio Direttivo soggetti che ricoprono cariche in altri Enti/Fondi contrattuali deputati a realizzare analoghe attività a livello nazionale.

Non possono essere nominati componenti nel consiglio direttivo e nel collegio dei revisori dell'Ente coloro che abbiano interessi in attività analoghe o correlate a quelle prestate dall'Ente, ovvero svolgano attività potenzialmente in conflitto di interessi con le relative cariche.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Presidente del Collegio dei Revisori possono essere esercitate per non più di due mandati.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, coloro che stiano svolgendo o abbiano comunque già svolto uno o più mandati nelle suddette cariche, potranno essere nuovamente nominati una sola volta. Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità/onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03.

Il Direttore assiste alle riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ne assume le funzioni di segretario.

Articolo 7 Assemblea

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni socie o loro delegati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina su designazione dei Soci, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
- c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale nonché le relative relazioni annuali, predisposti con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento dell'Ente, provvedendo all'invio degli stessi alle Organizzazioni socie;
- d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
- e) approva all'unanimità dei soci le eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento di funzionamento proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dai Soci di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- f) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, gli altri Regolamenti e le eventuali modifiche agli stessi;
- g) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente;
- h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il piano triennale dell'attività dell'Ente;
- i) delibera all'unanimità dei soci lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, con contestuale invio della documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda uno dei Soci od il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Revisori dei Conti.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la maggioranza dei Soci e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, ad eccezione di quanto previsto alle lettere e) ed i), purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega.

In ottemperanza al principio della pariteticità, a Confcommercio – Imprese per l'Italia, FIPE, FIAVET e FederDistribuzione, sono assegnati congiuntamente la titolarità di tre voti.

Articolo 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, è costituito da 12 (dodici) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui 5 (cinque) in rappresentanza di Confcommercio – Imprese per l'Italia, FIPE e FIAVET, 1 (uno) in rappresentanza di FederDistribuzione e 6 (sei) in rappresentanza della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, in ragione di 2 per ogni organizzazione sindacale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre sulla base di un calendario annuale da definire entro gennaio di ogni anno, nonché ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente ed il Vice Presidente o almeno cinque dei suoi componenti; è convocato dal Presidente e dal Vice Presidente con firma congiunta a mezzo fax o e-mail almeno 7 giorni prima della riunione, con contestuale invio della

documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) coordinare la gestione dell'Ente, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'Ente ed assicurando l'impiego delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- c) predisporre, per l'approvazione da parte all'Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il rendiconto consuntivo con allegate le relazioni annuali sull'andamento della gestione, dell'attività in corso e sull'attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
- d) proporre all'Assemblea dei Soci il piano triennale dell'attività;
- e) svolgere attività di monitoraggio sull'andamento delle Gestioni;
- f) proporre all'Assemblea dei Soci i Regolamenti;
- g) proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto;
- h) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- i) approvare, su proposta della Presidenza, previo parere del Comitato Nazionale di Indirizzo e Controllo, la pianta organica e l'organigramma dell'Ente in base alle esigenze operative;
- j) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore, provvedendo a stabilirne le relative competenze;
- k) accertare il possesso dei requisiti di moralità/onorabilità e professionalità previsti all'art. 6 del presente Statuto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 9 Presidenza

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

La Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci alternativamente, nell'ambito del Consiglio Direttivo su designazione dei Soci;
- sovrintende al funzionamento dell'Ente, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo; - provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; - convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;

- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva; - può proporre all'Assemblea la nomina ad "invitato" nel Consiglio Direttivo di persone idonee al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- invia al Comitato Nazionale di Indirizzo e Controllo tutti i documenti su cui è richiesto parere preventivo e/o informativa obbligatoria.

Articolo 10 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:

- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
- uno designato, congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams, Fisascat e Uiltucs;
- uno designato dalle parti datoriali.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 Entrate

In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:

- a) i contributi ordinari, previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 4 o volontari;
- b) i contributi versati a titolo di quota d'ingresso una tantum;
- c) i contributi versati per i trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi frutto di specifici accordi di armonizzazione;
- d) i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Dette entrate sono gestite secondo le modalità determinate in sede di budget previsionale.

Articolo 12 Patrimonio sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente, come indicato all'art. 11.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Articolo 13 Esercizio economico

Il bilancio dell'Ente è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il budget previsionale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto.

Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze, l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di risorse dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.

Articolo 14 Scioglimento – Cessazione

Per lo scioglimento dell'Ente come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie di cui all'art 7 lettere e) l).

In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

Articolo 15 Regolamenti per l'attività ed il funzionamento dell'Ente

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente deve dotarsi di un Regolamento delle Prestazioni e di ogni altro regolamento che si renda necessario.

I predetti regolamenti dovranno essere portati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 Rinvio alle leggi – Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Lo Statuto ed il regolamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.

Nota transitoria

In riferimento all'articolo 8, per la consiliatura in corso, insediata in data 27 novembre 2019, il rappresentante del Socio Federdistribuzione non farà parte del Consiglio Direttivo.